



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Disposizioni transitorie finalizzate all'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro conseguenti al recepimento dell'accordo tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025 (G.U. serie generale n. 119 del 24 maggio 2025).
Tipo Atto	Decreto del Direttore Generale
Struttura Proponente	Servizio Ambiente, salute, sicurezza chimica e dei lavoratori
Dipartimento Competente	Direzione generale di area Salute e servizi sociali
Soggetto Emanante	Paolo BORDON
Responsabile Procedimento	Maria MAZZINO
Soggetto Responsabile	Roberta CATAUDELLA

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.D punto 36 dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1166/2023

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
-

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, in particolare per quanto riguarda lo svolgimento di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi degli artt. 32, 34, 73, 98 e dell’Allegato XIV;
- VISTA la legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 *“Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento”* ed in particolare il Capo I del Titolo IV *“Accreditamento, valutazione e certificazione delle competenze, sistema informativo”*, relativo all’accREDITAMENTO degli organismi a livello regionale;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 *“Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”*;
- RICHIAMATA la l.r. 30 novembre 2016, n. 30 *“Istituzione dell’agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accREDITAMENTO (ALFA) e adeguamento della normativa regionale”*, che ha istituito ALFA (Agenzia per il Lavoro, la Formazione e l’AccREDITAMENTO) attribuendole competenze in materia di formazione, tra cui all’art. 3, c. 2, lett g), le attività in materia di accREDITAMENTO delle strutture formative;

RICHIAMATI altresì:

- la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2010 n. 28 ad oggetto *“Approvazione nuovo modello di accREDITAMENTO degli organismi formativi della Regione Liguria e avviso per la presentazione delle domande di accREDITAMENTO degli organismi che svolgono attività di formazione professionale nella Regione Liguria.”* con cui la Regione ha approvato il modello di accREDITAMENTO degli organismi di formazione della Liguria e le modalità operative per l’applicazione dello stesso, in particolare relativamente agli organismi accREDITATI per la macro-tipologia 3 *“Formazione per tutto l’arco della vita”*;
- la deliberazione della Giunta regionale del 14 maggio 2021 n. 416 *“Recepimento dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione e modifica delle modalità regionali per l’accREDITAMENTO dei soggetti erogatori di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”*;
- la deliberazione della Giunta regionale 8 marzo 2024 n. 219 *“Approvazione del nuovo Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accREDITAMENTO degli organismi formativi che svolgono attività di formazione professionale nella Regione Liguria ai sensi del modello approvato con delibera di Giunta regionale 22 gennaio 2010 n.28”*;
- la deliberazione della Giunta regionale del 21 maggio 2026 n. 169 *“Recepimento accordo tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025 (G.U. serie generale n. 119 del 24 maggio 2025) finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro”*;

- il D.D. n. 6286 del 18/10/2021 ad oggetto "*Elenco degli organismi formativi idonei allo svolgimento delle attività formative previste ai sensi degli artt. 32 e 34 del D.lgs. 81/2008.*" che istituisce l'elenco regionale degli organismi formativi idonei allo svolgimento delle attività formative previste ai sensi degli artt. 32 e 34 del D.lgs. 81/2008 con i nominativi degli organismi formativi in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa a seguito di istruttoria effettuata da ALFA.

VISTI:

- l'articolo 76 della l.r. 18/2009 che prevede la possibilità per gli organismi non accreditati a livello regionale di chiedere ad ALFA il riconoscimento di attività formative ai fini dell'attribuzione dell'attestazione finale purché l'attività sia conforme agli obiettivi e alle priorità del Piano triennale di cui all'articolo 56 della stessa legge;
- il Decreto Legge n. 159 del 31 ottobre 2025 convertito in legge n. 198 del 29 dicembre 2025, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 30/12/2025, recante "*Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile*", che all'art. 6, c. 1, prevede che con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dell'INAIL e previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, siano individuati, al fine di innalzare il livello della qualità dell'offerta formativa, i criteri e i requisiti di accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

CONSIDERATO che l'Accordo recepito con deliberazione della Giunta regionale del 21 maggio 2026 n. 169 definisce:

- la rivisitazione, la modifica e l'accorpamento degli Accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008 con conseguente abrogazione degli Accordi indicati nella sezione Disposizioni Finali;
- l'aggiornamento dell'allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 ai sensi dell'art. 98, comma 3;
- l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione delle seguenti attività:
 - Corso per Lavoratori, Preposti e Dirigenti (par. 2, Parte II dell'Accordo);
 - Corso per Datore di Lavoro (par. 3, parte II dell'Accordo);
 - Corso per Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 81/2008 (par. 4, parte II dell'Accordo);
 - Corso per Responsabile e Addetto al servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 81/2008 (par. 5, parte II dell'Accordo);
 - Corso per i Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81/2008 (par. 6, parte II dell'Accordo);
 - Corso per Lavoratori, Datori di lavoro e Lavoratori Autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 (par. 7, parte II dell'Accordo);
 - Corsi per l'abilitazione degli Operatori per le attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008 (par. 8, parte II dell'Accordo);
- l'individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- l'individuazione di indicazioni metodologiche per la progettazione, erogazione e monitoraggio dei corsi per i soggetti formatori, ivi comprese le modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

PRESO ATTO che il citato Accordo:

- nella Parte I “Organizzazione Generale”, al punto 1 definisce “soggetti formatori” dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento:

- 1.1 i soggetti formatori “istituzionali”;
- 1.2 i soggetti formatori “accreditati”;
- 1.3 altri soggetti

e dispone che con atto successivo, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e sentita la Conferenza permanente Stato Regione, potranno essere definiti i requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori;

- definisce al punto 1.2 come soggetti formatori “accreditati”, i soggetti accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 che abbiano maturato un’esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, opportunamente documentata, con l’eccezione dei corsi di formazione lavoratori, preposti e dirigenti, per i quali è sufficiente il solo requisito dell’accreditamento regionale;

- nella parte VII “Altre Disposizioni”, punto 2 “Disposizioni transitorie”, prevede che in fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dalla sua entrata in vigore, possano essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli accordi Stato-Regioni abrogati nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 previgente;

-

DATO ATTO che:

- con la DGR 169 del 21/05/2026 è stata superata la previgente disciplina adottata con deliberazione di Giunta Regionale del 14 maggio 2021 n. 416 “*Recepimento dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione e modifica delle modalità regionali per l’accreditamento dei soggetti erogatori di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro*”, che stabiliva di identificare la modalità di confluenza degli esiti già conseguiti e la modalità di presentazione di nuove istanze;
- nelle more della definizione a livello nazionale dei requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori di cui al punto 1, parte I dell’Accordo, al fine di garantire la continuità dell’offerta formativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dal successivo art. 6 del Decreto Legge n. 159/2025, è stato deliberato al punto 2 della DGR 169 del 21/05/2026 di demandare, alla Direzione Generale di Area Salute e Servizi Sociali, in accordo con la Direzione Generale Formazione, istruzione e lavoro, l’approvazione del documento “*Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività conseguenti al recepimento dell’ accordo tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025 (G.U. serie generale n. 119 del 24 maggio 2025) finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro*”.

DATO ATTO, altresì che:

- il documento *“Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività conseguenti al recepimento dell’accordo tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025 (G.U. serie generale n. 119 del 24 maggio 2025) finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro”* con la relativa modulistica, è stato predisposto da ALFA Liguria in coordinamento con il Servizio Ambiente, salute, sicurezza chimica e dei lavoratori e la Direzione generale Formazione, istruzione e lavoro Settore Sistema regionale della formazione;
- il Servizio Ambiente, salute, sicurezza chimica e dei lavoratori ha condiviso i contenuti del predetto documento con i componenti del Comitato ex art 7 del d.lgs. 81/08 in data 01/07/2026 con nota Prot. Reg. n.0354098.

PRESO ATTO delle osservazioni pervenute dai componenti del Comitato ex art 7 del d.lgs. 81/08, trattenute agli atti, ovvero:

- mail Ispettorato del Lavoro inviata in data 2 luglio 2026 (prot Reg. n. 0363734 del 08/07/2026) valutate accoglibili;
- nota Confesercenti Liguria assunta a Prot. Reg. n. 0362528 del 08/07/2026, valutate non accoglibili per i **punti 1 lettera b e lettera e) delle disposizioni finali** ed accoglibili per le altre osservazioni come da motivazioni comunicate con nota Prot. Reg. n. 0367562 del 10/07/2026.

DATO ATTO che ALFA Liguria ha provveduto ad integrare le osservazioni, pervenute entro la scadenza indicata nella nota suddetta, ritenute accoglibili nel documento *“Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività conseguenti al recepimento dell’accordo tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025 (G.U. serie generale n. 119 del 24 maggio 2025) finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro”* e la relativa modulistica Allegato 1 al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria.

RITENUTO pertanto opportuno:

- approvare il documento *“Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività conseguenti al recepimento dell’accordo tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025 (G.U. serie generale n. 119 del 24 maggio 2025) finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro”* con la relativa modulistica Allegato 1 al presente provvedimento, quale parte integrante e necessaria, nelle more della definizione dei requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori di cui al punto 1, parte I dell’Accordo, al fine di garantire la continuità dell’offerta formativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- DATO ATTO che il contenuto del presente Decreto del Direttore Generale e del relativo allegato è stato concordato con la Direzione generale Formazione, istruzione e lavoro - Settore Sistema regionale della formazione.

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, in accordo con la Direzione generale Formazione, istruzione e lavoro, il documento *“Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività conseguenti al recepimento dell’accordo tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025 (G.U. serie generale n. 119 del 24 maggio 2025) finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro”* e la relativa modulistica, Allegato 1 al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria;
2. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio regionale;
3. di trasmettere il presente atto ad ALFA Liguria, alle SS.CC. Prevenzione sicurezza ambienti di lavoro del Dipartimento di Prevenzione di ATS Liguria ed ai componenti del Comitato ex art 7 del d.lgs. 81/08;
4. di pubblicare il presente Decreto del Direttore Generale sul sito web della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Identificativo atto: 2026-AM-5383
Area tematica: Salute, Sociale, Sicurezza e Pari Opportunità > Salute e Servizi Sociali ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Paolo BORDON Dirigente Responsabile di Giunta		-	17-07-2026 12:52
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Roberta CATAUDELLA Dirigente Responsabile di Giunta		-	16-07-2026 20:09
Approvazione legittimità	Barbara FASSIO		-	13-07-2026 17:27
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Maria MAZZINO		-	13-07-2026 14:52

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria